

## MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 129/08

### Art 4bis

#### Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse

#### **Modifiche alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)**

a) art. 2, comma 17:

«17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro ~~sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge~~ **il 30 settembre 2008** provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione».

b) art. 2, comma 21

«21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 e' accertato, entro il ~~31 luglio 2008~~ **31 ottobre 2008**, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

c) art. 2, comma 137:

«137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, **con riferimento alla parte organica dei rifiuti**, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ~~inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge~~ **il 31 dicembre 2008**».

#### **Modifiche al DL 248/07 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (c.d. Milleproroghe)**

«Art. 27 (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). - 1. Entro il termine del ~~31 giugno 2008~~ **31 dicembre 2008**, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi

SEDE

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
assoambiente@fise.org

Ufficio

di Rappresentanza  
20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 86 915 429

[www.fise.org](http://www.fise.org)

*inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

<p align="center"><b>Modifica alle norme emanate in merito alla situazione di emergenza dei rifiuti in Campania</b></p>
---

**Art. 4-octies**

**Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania**

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni.

**Art. 4-novies**

**Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione**

1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 200301.

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

**Art. 4-decies**

**Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 123**

a) Art. 9, comma 2:

«Art. 9 (Discariche) - 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti

---

<sup>1</sup> «Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche). Comma 3. Il commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.».

*impianti e' inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11\*; 19.01.13\*; 19.02.05\*, nonché' 19.12.11\* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18»*

b) Art. 10, comma 2:

*«Art. 10 (Impianti di depurazione) - 2. ~~In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18,~~ e' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entita' e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti».*

c) art. 18 (deroghe):

comma 1

- ~~D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;~~
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» ~~articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articolo 5,~~ articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste, 14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE; punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e **successive modificazioni**, articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, **limitatamente ai commi 4 e 5**, 193, **limitatamente ai rifiuti non pericolosi**, 194, ~~limitatamente ai commi 5 e 6~~, 202, 205, 208, **ad eccezione dei commi 1 e 11**, 212, **commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate**, 214, 215, 216, 238;

**nuovo comma: "1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste»**